



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. _____ del _____

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di scelta del contraente, il procedimento, nonché le condizioni per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali e le relative aree di pertinenza, ad associazioni e società dilettantistiche.

ART. 2 – FINALITA'

1. Con le concessioni disciplinate dal presente Regolamento, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico: a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dalle strutture sportive; b) dare piena attuazione all'art. 8 del D.Lgs. 18.08.200, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale; c) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività con i progetti del Comune e con le altre associazioni; d) ottenere una conduzione degli impianti economicamente più vantaggiosa rispetto alla gestione diretta da parte del Comune.

ART. 3 – CRITERI PER LA CONCESSIONE

1. La concessione degli impianti sportivi in oggetto potrà avvenire esclusivamente a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, affiliate al CONI o agli Enti di promozione sportiva, operanti sul territorio provinciale; il concessionario deve quindi possedere un atto costitutivo ed uno statuto.
2. La concessione può essere effettuata anche a favore di associazioni di società ed associazioni aventi i requisiti di cui sopra. Fermo restando la partecipazione maggioritaria di associazioni e società senza fine di lucro.
3. Sono inoltre condizioni essenziali per la instaurazione del rapporto di concessione:
 - La partecipazione ai campionati indetti da Federazioni ed Enti di promozione sportiva
 - Lo svolgimento dell'attività sportiva di base
 - L'assenza di pendenze con l'Amministrazione Comunale

Art. 4 – SCELTA DEL CONCESSIONARIO

1. La scelta del concessionario verrà operata sulla scorta dei criteri, da considerare nell'ordine decrescente di seguito indicati:
 - a) progetto di utilizzo dell'impianto e di sviluppo delle attività di animazione e formazione, ed eventuali progetti collaterali;
 - b) impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo/formativi realizzati in modo coordinato dall'Amministrazione Comunale insieme alle associazioni ed enti interessati;
 - radicamento nel territorio comunale delle attività societarie.
2. Laddove non si pervenga alla concessione con le modalità prescritte ai commi precedenti, l'Amministrazione provvederà alla scelta del concessionario cui affidare la gestione dell'impianto sportivo, con procedimento ad evidenza pubblica, in deroga agli articoli precedenti.

ART. 5 – PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE

1. La concessione avverrà previa approvazione da parte della Giunta Comunale che valuterà il progetto di utilizzo, sviluppo dell'impianto e l'economicità dell'offerta.

ART. 6 – CONTENUTO DELLA CONCESSIONE

1. La gestione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione.
2. La concessione viene disposta con l'obiettivo di conseguire una gestione degli impianti economicamente più conveniente rispetto ad una gestione diretta da parte del Comune. Eventuali forme di contribuzione possono essere accordate a seguito di specifici progetti di animazione sociale

o di ampliamento dell'offerta sportiva, su proposta del gestore ed approvate dall'Amministrazione Comunale.

3. Il concessionario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente.
4. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.
5. Il concessionario deve comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali nonché ogni variazione dei medesimi.
6. I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione comunale, tramite i suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione.
7. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale. La responsabilità dell'impianto durante l'affitto di ore o giornate a Società Sportive o Gruppi Organizzati resta in capo al concessionario.
8. E' vietata la cessione parziale o totale dell'impianto oggetto della concessione.

ART. 7 – PATRIMONIO CONCESSO. MANUTENZIONI.

1. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature ed arredi descritti, nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata.
2. La concessione comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata, le quali saranno riportate su scheda o su altra idonea documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati.
3. Le opere di manutenzione straordinaria restano a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Il Concessionario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del Concessionario.
4. Il ripristino degli impianti, il fabbricato, le attrezzature danneggiate per incuria o in seguito ad atti vandalici sono a carico del concessionario.
5. Nel corso di validità della convenzione il concessionario può realizzare ulteriori opere migliorative previa autorizzazione del Comune in ottemperanza alle norme vigenti in materia di urbanistica ed edilizia.
6. L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione, su apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

ART. 8 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione decorre dalla data di stipula della convenzione. La durata è stabilita in anni tre.
2. E' escluso ogni rinnovo tacito.

ART. 9 – RESPONSABILITA' DEL GESTORE. GARANZIE

1. Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature ed arredi dell'intero complesso sportivo.
2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso.
3. Il concessionario solleva altresì l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

4. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il concessionario è tenuto a stipulare adeguate polizze amministrative.
5. A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione, il concessionario presta idonea cauzione di valore mediante polizza fideiussoria pari ad 1/5 del valore presunto annuo della gestione.

ART. 10 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. L'utilizzo dell'impianto, attrezzature ed arredi in esso esistenti, è ammesso per attività collaterali salvo autorizzazione della proprietà.
2. Per ogni singola attività il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.
3. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
4. L'organizzazione delle attività ammesse compete al concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo l'impianto sportivo, da considerarsi fruitore di servizio pubblico.
5. Il concessionario si impegna, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisicomotorio.
6. Il concessionario dovrà mettere a disposizione degli utenti, oltre gli impianti sportivi, gli spogliatoi ed i servizi igienici, garantendo il funzionamento di tutte le attrezzature di cui gli stessi risultano dotati.

ART. 11 – UTILIZZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Il concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:
 - Al mattino dei giorni feriali gli impianti saranno messi a disposizione gratuitamente delle scuole dell'obbligo, nonché delle associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività a favore di portatori di handicap e per attività riabilitative;
 - Nel pomeriggio, in ore serali e notturne gli impianti saranno a disposizione del concessionario;
 - L'Amministrazione comunale potrà utilizzare gli impianti per ogni sua attività dando al concessionario un preavviso di almeno dieci giorni.
2. L'accesso agli impianti è disciplinato da un regolamento di fruizione, che dovrà essere esposto nei locali di ingresso dell'impianto sportivo in luogo ben visibile al pubblico.
3. Il concessionario ha l'obbligo di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti: gruppi anche occasionali, società, enti, cooperative, associazioni e gruppi sportivi, scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità.
4. I luoghi dell'impianto che verranno utilizzate da utenti senza particolari autorizzazioni del concessionario (aree verdi, aree gioco per bambini, area per il pubblico) rientrano nei luoghi aperti al pubblico e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi.

ART. 12 CONSUMI, IMPOSTE E TASSE

1. Il concessionario è titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche e telefoniche, di cui assume per intero ogni onere, amministrativo e di esercizio.

ART. 13 – SORVEGLIANZA E CUSTODIA

1. Gli impianti dovranno essere custoditi e sorvegliati. Gli oneri sono a carico del concessionario.
2. Sono inoltre a carico del concessionario il ripristino e la sostituzione di tutti gli arredi dell'impianto che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso non corretto, o dalla scarsa sorveglianza.

ART. 14 – GESTIONE ECONOMICA

1. Ai fini notiziari entro il mese di marzo di ciascun anno, il concessionario presenta all'Amministrazione comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare.
2. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione.
3. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.

ART. 15 – ATTIVITA' ECONOMICHE COLLATERALI

1. Al concessionario è consentito nell'ambito del complesso sportivo il diritto esclusivo di pubblicità.

ART. 16 – TARIFFE

1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano al concessionario.
2. Le tariffe di cui al punto precedente sono determinate in accordo con l'Amministrazione comunale, tenendo conto delle fasce orarie, del tipo di utenza finale e delle tariffe applicate per gestioni medesime nei comuni limitrofi.

ART. 17 – RICONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo.
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.
3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento.

ART. 18 – RICONSEGNA ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

1. Viene pronunciata la decadenza della concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
 - a) omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'art. 14
 - b) reiterata violazione del calendario ed orari concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione comunale
 - c) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa
2. La concessione può essere revocata nei seguenti casi:
 - a) per rilevanti motivi di usi diversi dal pubblico interesse;
 - b) per gravi motivi di ordine pubblico
 - per mancata concessione ai gruppi di cui all'art. 11
3. La concessione può essere risolta per inadempimento a termini di legge nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:
 - a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata
 - b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata
 - c) rilevante scadenza del decoro dell'impianto
 - d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce ecc.
 - e) chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo o di sue parti rilevanti
 - f) cessione a terzi della concessione
4. Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione comunale almeno sei mesi prima.

ART. 19 – INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE

1. Per i seguenti inadempimenti o inosservanze del presente regolamento si applicano, previa contestazione, la penale di Euro 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di chiusura dell'impianto sportivo o di sue parti.
2. In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato al concessionario un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di trenta giorni deve essere reintegrata dal concessionario pena la decadenza della concessione.

ART. 20 – TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

1. In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sportive e collaterali sancite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, viene disposto che:
 - a) l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi al concessionario che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all'Amministrazione comunale alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente
 - b) l'Amministrazione comunale potrà collocare presso l'impianto sportivo una cassetta per doglianze o suggerimenti

ART. 21 – CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione della gestione.
2. Ogni controversia che potesse comunque insorgere per l'interpretazione ed applicazione della convenzione la competenza è del Foro del Tribunale di Teramo.

ART. 22 – DISPOSIZIONE FINALE

1. Per quanto non previsto nella convenzione le parti faranno riferimento alle norme del codice civile in materia contrattuale.